

**SENTENZA**

sul ricorso 16515-2012 proposto da: RICCE BRUNO RCCBRN69M04F023Z, RICCI ANNA ROSA RCCNRS71P62E023X, RICCI LUIGI RCCLGU60M26E023W, RICCI GIOVANNA RCCGNN65B55F023D, RICCI MARCO RCCMRC87L20L833G, RAGAGLINI GIUSEPPE RGGGPP65S22F023D quale genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore GIOVANNI RAGAGLINI, RICCI MARIANNA RCCMNN62S60E023H, RICCI ILARIA RCCLR174D45F023Y, quali eredi di UGO FRANCO RICCI, in proprio e quale erede di MAURO RICCI, nonché nell'interesse dei sig.ri ILARIA RICCI, MARCO RICCI quali eredi di SERGIO RICCI in proprio e quale erede di CESIRA ANTONIOLI e di MAURO RICCI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI, 35, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ADOLFO TOLINI, SERGIO MENCHINI;

- ricorrenti –

contro RICCI POMPILIA, in proprio e quale erede di CESIRA ANTONIOLI e di MAURO RICCI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 388, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PESELLI, che la rappresenta e difende; RICCI MARIANNA, in proprio e quale erede di CESIRA ANTONIOLI e di MAURO RICCI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 388, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PESELLI, rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO PAOLO LUISO, GIOVANNI RIMMAUDO; RICCI ALTEA, RICCI RIMA, DE ANGELI MARIANNINA, DE ANGELI MAURO, DE ANGELI CESIRA (questi ultimi quali eredi di ADRIANA RICCI), in proprio e quali eredi di MAURO RICCI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAVOUR 44, presso l'ASS.ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVENTÙ, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO PAOLO LUISO, VANNI CECCHINELLI;

- controricorrenti –

avverso la sentenza n. 570/2012 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 21/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI; udito l'Avvocato MENCHINI Sergio, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato RIMMAUDO Giovanni difensore della resistente RICCI Marianna e con deleghe orali degli Avvocati CECCHINELLI Vanni, PESELLI Antonio difensori dei rispetti rispettivi resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con atto di citazione del 20/1/1982, Ricci Altea, Ricci Rina, Ricci Adriana, Ricci Marianna e Ricci Pompilia, premesso che il 26 giugno 1972 era deceduto in Massa il padre, Ricci Bruno, lasciando quali eredi la vedova Antonioli Cesira ed 8 figli, esse attrici e 3 maschi - Ugo, Sergio e Mauro- e che i 3 testamenti olografi pubblicati, datati,

rispettivamente, 6/5/1954, 13/9/1965 e 9/2/1958 ledevano la quota riservata ex lege ad esse attrici quali legittimarie, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Massa i tre fratelli e la madre, deceduta poi in corso di causa, chiedendo di determinare, previo accertamento dei beni costituenti l'asse ereditario, la quota disponibile e ridurre le disposizioni testamentarie eventualmente lesive della quota di legittima.

Si costituivano ritualmente la madre Cesira Antonioli ed i fratelli Ricci Ugo e Ricci Sergio, mentre Ricci Mauro rimaneva contumace. I convenuti costituiti resistevano alle domande, di cui chiedevano il rigetto. Gli ultimi due, in particolare, sostenevano di aver provveduto ad effettuare numerosi pagamenti di debiti della massa ereditaria, vantando quindi ulteriori crediti nei confronti degli altri coeredi. Deceduta, in corso di causa, Antonioli Cesira, di cui erano eredi le figlie Ricci Marianna e Ricci Pompilia, si costituiva per queste ultime due altro difensore che richiamava le eccezioni sollevate dalla madre ed insisteva nelle domande formulate a suo tempo in proprio, con esclusione delle domande proposte nei loro confronti dalla madre.

Con sentenza n. 459/97 il Tribunale di Massa Carrara respingeva tutte le domande proposte dalle attrici, compensando integralmente le spese processuali. Riteneva il Tribunale che, in base alla normativa vigente all'epoca dell'apertura della successione verificatasi il 26/1/1972, la quota di riserva dei figli legittimi era pari a  $\frac{2}{3}$  del patrimonio, quota gravata dall'usufrutto a favore del coniuge superstite per una porzione pari ad  $\frac{1}{4}$ ; poiché la quota disponibile era pari a  $\frac{1}{3}$  ossia  $\frac{4}{12}$ , ai figli competeva nel complesso la quota di  $\frac{8}{12}$ , di cui  $\frac{5}{12}$  in piena proprietà e  $\frac{3}{12}$  in nuda proprietà. Determinato, in base ai calcoli del c.t.u. alla data di apertura della successione, 26/1/1972, il valore totale dell'asse ereditario pari a L. 86.604.000 e le passività, pari a L. 48.875.507, l'asse ereditario al netto delle passività ammontava a L. 37.728.493, di cui L. 12.576.165,  $\frac{1}{3}$  dell'intero come quota disponibile e L. 25.152.328 quale quota di riserva, pari a  $\frac{2}{3}$  dell'asse ereditario.

Determinava quindi la quota di riserva spettante a ciascun figlio in L. 2.377.682, mentre le attrici avevano ricevuto solo la quota di L. 89.685, come quantificate dal c.t.u. .

Determinava, poi, in L. 1.029.472 per ciascuna attrice il valore della lesione che Ugo Ricci, Sergio Ricci e Antonioli Cesira avrebbero dovuto reintegrare con pagamento di equivalente in danaro; peraltro, tale importo era compensato con i maggiori crediti maturati da Ugo e Sergio, relativamente al pagamento da loro effettuato di debiti della massa ammontanti a £ 29.103.183. Dichiarava, poi, inammissibile la domanda di riduzione proposta nei confronti della legataria Antonioli Cesira perché non preceduta dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

Proposto appello da Ricci Altea, Ricci Rina e Ricci Adriana si costituivano con comparsa di risposta, Ricci Ugo e Ricci Sergio resistendo all'appello, di cui chiedevano il rigetto, e proponendo appello Incidentale avverso la pronuncia di compensazione delle spese processuali. Il giudizio di gravame era riunito a quelli instaurati con i distinti atti di appello proposti da Ricci Marianna, in proprio e quale erede di Antonio:li Cesira e del fratello Mauro, e Ricci Pompilia, anch'essa in proprio e quale erede della madre e del fratello, A seguito della interruzione del giudizio per il decesso di Ricci Ugo Franco, il giudizio era riassunto da Ricci Altea, Ricci Rina, De Angeli Mariannina, De Angeli Cesira e De Angeli Mauro, questi ultimi tre quali eredi di Ricci Adriana, anch'essa nel frattempo deceduta. Si costituivano gli eredi di Ricci Ugo, Ricci Bruno, Ricci Giovanna, Ricci Luig , Ricci Marianna, Ricci Annarosa.

Con sentenza dep. il 21 maggio 2012 la Corte di appello di Genova, in accoglimento degli appelli proposti da Ricci Altea, Ricci Rina, Ricci Adriana, Ricci Pompilia e Ricci Marianna ed **in riforma della sentenza gravata**, dichiarava che la quota del patrimonio ereditario di cui Ricci Bruno poteva disporre ammontava alla data di apertura della successione a E 50.207.281; dichiarava che le disposizioni testamentarie del de cuius Ricci Bruno a favore dei figli Ricci Sergio e Ricci Ugo Franco nel suo testamento olografo del 9/2/1958 eccedevano la quota disponibile; condannava Ricci Sergio e Ricci Ugo Franco, e per esso i suoi eredi, a reintegrare le quote di riserva delle sorelle lese dalla disposizione testamentaria di cui sopra e, conseguentemente, in solido al pagamento a favore di Ricci Altea, Ricci Rina e Ricci Adriana, e per essa i suoi eredi, Ricci Pompilia e Ricci Marianna, al pagamento della somma di 70.132,99, a ciascuna sorella, a titolo di reintegra della quota lesa, nonché 66.616,17 a titolo di frutti;

I Giudici, nel disattendere le censure sollevate dalle appellanti in relazione alla stima compiuta dal consulente nominato in grado di appello, ritenevano che, con riferimento alla valutazione dell'azienda segheria e delle cave estrattive, era corretto il metodo della devalutazione del valore attuale di mercato tenuto conto delle ragioni indicate con riferimento alle caratteristiche industriali degli immobili, che costituivano componenti dell'azienda inserite in un mercato che non aveva subito nel corso dagli ultimi quaranta anni sostanziali modifiche; d'altra parte, non era stato contestato il metodo di stima adottato neppure dai consulenti dei fratelli Ricci che avevano censurato la valutazione, sostenendo necessario l'abbattimento di valore del 25% ; peraltro, erano condivise le argomentazioni dei consulenti di ufficio laddove avevano valutato l'avviamento di tipo positivo dell'azienda. Era poi accertata l'esistenza di un errore materiale nella somma dei valori all'apertura della successione stimata dal primo Giudice: nonostante che fosse stato dato atto che concorrevano alla formazione dell'asse ereditario la sola nuda proprietà dell'alloggio di via alla Stazione, cespite n. 5, nei calcoli ne era stato di fatto conteggiato il valore della piena proprietà. Pertanto, il valore degli immobili all'apertura della successione era determinato in £ 155.984.401, pari ad 80.559,22; dunque, la massa ereditaria, al netto delle passività, aveva un valore complessivo di £ 150.621.843. Stimata la quota disponibile in lire 50.207.281 e quella di riserva in lire 100.414.562 ed accertato che ai fratelli erano stati legati beni per complessivi £ 133.594.033, era determinata la lesione di legittima e quindi la somma che i medesima erano condannati a corrispondere per reintegrarla a favore di ciascuna delle sorelle, a (£ 9.551.151- £ 1.079.758=) 8.471.392 che rivalutata ammontava a lire 135.796 414, pari a euro 70.132,99. Era accolta la domanda relativa ai frutti, essendo disattesa l'eccezione di novità, formulata da controparte, atteso che la stessa era ricompresa in quella di rendiconto : era determinata nella somma di lire 128.986.887, pari a euro 66.616,17, calcolata negli interessi rivalutati anno per anno sul valore dei beni al momento della domanda. 2.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione le persone indicate nella intestazione sulla base di sette motivi illustrati da memoria. Resistono i controricorrenti indicati nella intestazione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. - Il primo motivo denuncia la nullità degli atti del giudizio di appello e della sentenza impugnata per effetto della nullità della notificazione nei confronti di Sergio Ricci dell'atto di riassunzione compiuto a seguito della interruzione intervenuta dopo la morte di Ugo Ricci, posto che lo stesso era stato notificato presso il domicilio dell'avv. Tolini, quando Ugo e Sergio Ricci, all'udienza del 26 giugno 2008 , si erano nuovamente costituiti depositando

comparsa con la nomina di nuovo difensore, nella persona di Giorgio Giorgi, presso il quale avevano eletto un nuovo e diverso domicilio

1.2. - Il motivo è infondato Dall' esame degli atti, consentita dalla natura (processuale) del vizio denunciato, risulta che la nomina del nuovo difensore era avvenuta in aggiunta e non in sostituzione del precedente; va considerato che destinatario delle notificazioni (e delle comunicazioni) in corso di causa è il difensore nel domicilio eletto o dichiarato e non la parte. Ne consegue che la notificazione al difensore originariamente nominato e presso il domicilio del medesimo era stata correttamente effettuata, posto che, come si è detto, la nomina avvenuta con la comparsa del 25-6- 2008, dep all'udienza d(1 successivo 26-6, non aveva comportato né la sostituzione del precedente difensore né alcun mutamento di domicilio.

2.1. - Il secondo motivo denuncia la violazione della cosa giudicata formatasi in ordine all'accertamento compiuto dal tribunale sulla circostanza che, per effetto dei testamenti, l'intero asse ereditario, e quindi anche la azienda e gli immobili della segheria erano gravati dall'usufrutto generale a favore della moglie del de cuius, con la conseguenza che le attribuzioni a favore dei fratelli Ricci, erano di valore inferiore, in quanto aventi a oggetto la sola nuda proprietà.

2.2. -Il motivo va disatteso. Deve escludersi la formazione della cosa giudicata invocata dai ricorrenti, posto che l'appello, avendo censurato la consistenza dell'asse ereditario e la determinazione del valore delle quote spettanti ai coeredi, aveva necessariamente devoluto al giudice di appello il riesame e la verifica dei beni che avevano formato oggetto dell'usufrutto costituito dal testatore a favore di Cesira Antonioli.

3.1. Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove aveva adottato criteri diversi e non omogenei nella determinazione degli immobili costituenti il patrimonio ereditario.

3.2. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha indicato, con percorso argomentativo immune da vizi logici o giuridici, le ragioni in base alle quali è pervenuta - in relazione alle caratteristiche e alle destinazioni- alla M (\ determinazione del valore degli immobili sulla base di criteri diversi. In effett , le critiche formulate dai ricorrenti non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell'iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere - attraverso una soggettiva ricostruzione della fattispecie concreta - l'erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell' art. 360 n 5 cod. proc. civ., nel testo ratione temporis applicabile deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che va verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell'art. 360 n 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell'ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione.

4.1. Il quarto motivo denuncia l'omesso esame della questione relativa alla compensazione dei crediti vantati dai danti causa dei ricorrenti, accertata dal tribunale e non specificamente impugnata, relativa ad eccezione ribadita in appello.

4.2 Il motivo è infondato. Da un lato, il motivo difetta di autosufficienza laddove non trascrive l'atto di appello in modo da dimostrare che la statuizione del tribunale non fosse stata oggetto di gravame; d'altra parte, la Corte si è implicitamente pronunciata sulla eccezione avendo compiuto la stima delle passività, per cui non è configurabile il difetto di attività del giudice sotto il profilo denunciato anche ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ.

**5.1. Il quinto motivo denuncia l'illegittima condanna in via tra loro solidale fra Ugo Ricci, e per lui i suoi eredi, e Sergio Ricci della obbligazione di reintegrare la quota di legittima, che invece integravano obbligazioni parziarie**, erano da porre singolarmente a carico dei convenuti nei limiti delle rispettive attribuzioni lesive della quota di legittima e pro quota fra i rispettivi eredi.

5.2. Il motivo è fondato.

**L'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima ha natura personale, sicchè nell'ipotesi in cui il relativo obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all'entità delle rispettive attribuzioni; pertanto, ciascuno di essi è tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota a suo tempo conseguita: non è quindi configurabile un obbligo solidale dei soggetti tenuti alla riduzione.**

*Qui occorre chiarire che nei confronti di Ugo e Sergio Ricci non è applicabile il principio di cui all'art. 754 cod. civ. sulla ripartizione dei debiti del de cuius pro quota, posto che l'obbligo personale di restituzione a loro carico non integra un debito ereditario ma, come si è detto, è l'effetto delle disposizioni testamentarie lesive della legittima in loro favore effettuate dal testatore; diversamente deve ritenersi invece per quanto concerne la posizione di coloro che nel corso del giudizio sono subentrati a Ricci Ugo, quali eredi del medesimo : peraltro, sarà il giudice di rinvio a dovere verificare se i predetti coeredi abbiano fatto presente tale loro qualità, integrando siffatta dichiarazione gli estremi di una eccezione propria, come anche di recente ribadito da questa Corte (Cass.6431/2015).*

6. Il sesto motivo denuncia che, in violazione dell'art. 345 cod.proc. civ., era stata accolta la domanda di corresponsione dei frutti dovendosi escludere che \_La stessa sia compresa in quella di rendiconto.

7. Il settimo motivo denuncia l'erronea condanna al pagamento, a titolo di frutti , degli interessi compensativi atteso che al condividente non assegnatario frutti spettano soltanto all'esito del saldo del rendiconto che nella specie non era mai stato effettuato.

8. Il sesto e il settimo, da trattare congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati.

Il precedente di legittimità richiamato dal ricorrenti in materia di scioglimento della comunione appare conferente posto che, a stregua di quanto deciso dalla Corte di appello, nella specie è stata accolta la domanda di riduzione della quota di legittima, i

convenuti sono stati condannati al pagamento della somma necessaria a reintegrarla e su tale importo sono stati poi liquidati gli interessi compensativi a titolo di frutti, posto che la sentenza impugnata non ha emesso alcuna statuizione di divisione. Al riguardo, va quindi ritenuto che la Corte ha fatto corretta applicazione del principio consolidato secondo cui "nel procedimento per /a reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia - stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla re/ativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti " dal legittimario medesimo non percepiti ( nel caso, interessi compensativi sulla somma riva/utata ), da disporsi a far data da//a domanda. **la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Genova.**